



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 9 novembre 2022
(OR. en)

14555/22

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0364(NLE)**

**POLCOM 162
WTO 208
PECHE 447**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	9 novembre 2022
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2022) 582 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 582 final.

All.: COM(2022) 582 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 9.11.2022
COM(2022) 582 final

2022/0364 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che modifica
l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Il ciclo di negoziati commerciali di Doha (noto anche come "agenda di Doha per lo sviluppo" o "ADS") nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) è stato avviato nel 2001 e ha affrontato un'ampia gamma di questioni, tra cui le sovvenzioni alla pesca, l'agricoltura, i prodotti industriali, i servizi, le sovvenzioni all'industria e i problemi relativi allo sviluppo. I negoziati in seno all'OMC sulle sovvenzioni alla pesca erano volti a realizzare l'obiettivo di sviluppo sostenibile 14.6 delle Nazioni Unite.

Tale obiettivo mira a vietare talune forme di sovvenzioni alla pesca che contribuiscono a un eccesso di capacità e alla pesca eccessiva, eliminare le sovvenzioni che contribuiscono alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e astenersi dall'introdurre nuove sovvenzioni di questo tipo, riconoscendo che un trattamento speciale e differenziato, che sia appropriato ed efficace, per i paesi in via di sviluppo e per quelli meno avanzati dovrebbe essere parte integrante dei negoziati sulle sovvenzioni alla pesca condotti all'OMC.

Alla 12^a Conferenza ministeriale dell'OMC, svoltasi dal 12 al 17 giugno 2022 a Ginevra, è stato raggiunto un consenso sull'accordo sulle sovvenzioni alla pesca (l'"accordo"). La 12^a Conferenza ministeriale dell'OMC ha adottato¹ il protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio inserendo l'accordo sulle sovvenzioni alla pesca, quale figura nell'allegato di tale protocollo, nell'accordo di Marrakech dopo l'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

L'accordo è un passo fondamentale per garantire che le sovvenzioni alla pesca perseguano la sostenibilità quale obiettivo principale evitando di danneggiare gli oceani e gli stock ittici indispensabili per il sostentamento delle comunità costiere di tutto il mondo. In un modo senza precedenti, tutti i membri dell'OMC hanno sottoscritto l'adozione di limitazioni sostanziali alle sovvenzioni alla pesca non sostenibile, in particolare:

- il divieto di erogare sovvenzioni alla pesca illegale, non regolamentata e non dichiarata;
- il divieto di erogare sovvenzioni alla pesca al di fuori della giurisdizione di uno Stato costiero e al di fuori della competenza di un'organizzazione/un accordo regionale di gestione della pesca (ORGP/ARGP) pertinente, al fine di proteggere le zone più vulnerabili che non dispongono di un regime di gestione della pesca consolidato e coordinato;
- il divieto di erogare sovvenzioni alla pesca degli stock sovrasfruttati, a meno che non esistano norme di sostenibilità volte ricostituirli a un livello sano;
- norme relative alle sovvenzioni a favore di navi non battenti bandiera del membro sovvenzionante; nonché
- disposizioni di ampia portata in materia di trasparenza e notifica per monitorare l'attuazione dell'accordo.

I membri dell'OMC si sono inoltre impegnati a proseguire i negoziati sulla base delle questioni rimaste in sospeso nei documenti WT/MIN(21)/W/5 e WT/MIN(22)/W/20 al fine di

¹ Documento WT/MIN(22)/33.

formulare raccomandazioni per la 13^a Conferenza ministeriale dell'OMC in merito a disposizioni aggiuntive che consentano di raggiungere un accordo globale sulle sovvenzioni alla pesca, anche attraverso ulteriori norme su talune forme di sovvenzioni alla pesca che contribuiscono a un eccesso di capacità e alla pesca eccessiva, riconoscendo che un trattamento speciale e differenziato, che sia appropriato ed efficace, per i paesi membri in via di sviluppo e i paesi membri meno avanzati dovrebbe essere parte integrante di tali negoziati.

L'accordo sulle sovvenzioni alla pesca entrerà in vigore per i membri dell'OMC che lo hanno accettato, previa accettazione da parte di due terzi dei membri dell'OMC. La presente proposta della Commissione di decisione del Consiglio mira a concludere formalmente l'accordo conformemente all'articolo 218, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per consentire all'Unione di notificarne l'accettazione all'OMC.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

I negoziati sono stati condotti in stretta consultazione con il comitato della politica commerciale, come previsto dall'articolo 218, paragrafo 3, TFUE. La conclusione formale dei negoziati da parte del Consiglio è una delle misure necessarie ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, TFUE per conferire effetto giuridico all'esito negoziato.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'accordo è pienamente coerente con le politiche dell'Unione, in particolare con la politica commerciale comune, la politica comune della pesca, le norme in materia di aiuti di Stato e la politica sul lavoro dignitoso.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

L'accordo deve essere concluso dall'Unione in virtù di una decisione del Consiglio basata sull'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, previa approvazione del Parlamento europeo.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il principio di sussidiarietà non si applica nei settori di competenza esclusiva dell'UE.

- **Proporzionalità**

La proposta di concludere l'accordo si limita a quanto necessario per conseguire l'obiettivo di assumere impegni aggiuntivi a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta di decisione del Consiglio viene presentata conformemente all'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, che prevede l'adozione da parte del Consiglio di una decisione che autorizzi la conclusione dell'accordo. Questo è l'unico strumento giuridico disponibile per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

L'accordo non è soggetto a procedure REFIT.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non incide sulla protezione dei diritti fondamentali nell'Unione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non si prevede un'incidenza finanziaria dell'accordo sul bilancio dell'UE.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non pertinente.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'accettazione del protocollo da parte dell'Unione consentirebbe l'integrazione dell'accordo nell'allegato 1A dell'accordo OMC.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo²,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione è membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), che nel novembre 2001 ha avviato il ciclo di negoziati commerciali di Doha, noto come l'agenda di Doha per lo sviluppo. I negoziati in seno all'OMC sulle sovvenzioni alla pesca erano volti a realizzare l'obiettivo di sviluppo sostenibile 14.6 delle Nazioni Unite.
- (2) La Commissione ha negoziato con altri membri, in consultazione con il comitato istituito a norma dell'articolo 207, paragrafo 3, del trattato.
- (3) I negoziati sono stati conclusi in occasione della 12^a Conferenza ministeriale dell'OMC il 17 giugno 2022. La Conferenza ministeriale dell'OMC ha adottato³ il protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (il "protocollo") e lo ha dichiarato aperto all'accettazione dei membri dell'OMC.
- (4) Il protocollo include nel relativo allegato l'accordo sulle sovvenzioni alla pesca, che sarà inserito nell'allegato 1A dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio al momento dell'entrata in vigore del protocollo.
- (5) È opportuno concludere il protocollo a nome dell'Unione,

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ Documento WT/MIN(22)/33.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio è concluso a nome dell'Unione.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui ai paragrafi 3 e 5 del protocollo per esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dal protocollo⁴.

Articolo 3

Il protocollo non è inteso come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere direttamente invocati dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione ed è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

⁴ La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.